

# Regolamento interno della Commissione dell'energia elettrica

del 12 settembre 2007

Approvato dal Consiglio federale il 21 novembre 2007

---

*La Commissione dell'energia elettrica,*

visto l'articolo 2 capoverso 4 della legge del 23 marzo 2007<sup>1</sup>  
sull'approvvigionamento elettrico (LAEI),

*ordina:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1            Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e la gestione della Commissione dell'energia elettrica (ElCom) secondo gli articoli 21 e 22 LAEI nonché la collaborazione di quest'ultima con l'Ufficio federale dell'energia (UFE) e con gli altri servizi incaricati dell'esecuzione della legge.

### Art. 2            Commissione

<sup>1</sup> La ElCom, composta dai membri nominati dal Consiglio federale. Essa ha sede a Berna.

<sup>2</sup> La ElCom può costituire comitati per l'esame di determinati affari.

## Sezione 2: Compiti e competenze

### Art. 3            Compiti della Commissione

<sup>1</sup> Le competenze della ElCom sono disciplinate nella LAEI.

<sup>2</sup> Il presidente, prima di prendere una decisione in merito ai tariffari e i corrispettivi per l'utilizzazione della rete e ai tariffari per l'energia elettrica, invita il sorvegliante dei prezzi ad esprimere il suo parere, conformemente l'articolo 15 della legge federale del 20 dicembre 1985<sup>2</sup> sulla sorveglianza dei prezzi. Il presidente trasmette il parere del sorvegliante dei prezzi ai membri della Commissione.

RS 734.74

<sup>1</sup> RS 734.7

<sup>2</sup> RS 942.20

**Art. 4** Specialisti

La ElCom può far capo a specialisti per ogni procedura.

**Art. 5** Segreteria della Commissione

<sup>1</sup> La segreteria della Commissione si compone:

- a. di un capo;
- b. di impiegati.

<sup>2</sup> La segreteria è l'organo di contatto tra la ElCom e i terzi. Essa cura gli affari della Commissione dal punto di vista tecnico e amministrativo. Coordina i lavori tra la ElCom e l'UFE.

<sup>3</sup> La ElCom nomina il personale della segreteria. Il rapporto di servizio si basa sulla legislazione federale in materia di personale.

**Art. 6** Ufficio federale dell'energia

<sup>1</sup> Sulla base delle istruzioni della ElCom, l'UFE prepara gli affari della Commissione, le presenta le proposte e si occupa dell'esecuzione delle relative decisioni. In particolare esso:

- a. sottopone progetti di decisione alla ElCom con proposta motivata;
- b. propone l'emanazione di misure cautelari;
- c. consulta la Commissione della concorrenza per questioni concernenti la posizione dominante sul mercato;
- d. informa la Commissione sullo sviluppo dei mercati dell'elettricità e sottopone proposte di misure nel caso di una compromissione della sicurezza dell'approvvigionamento indigena.

<sup>2</sup> Può discutere di questioni importanti con la ElCom o con la presidenza prima della presentazione della proposta o indipendentemente da quest'ultima.

<sup>3</sup> Questi compiti sono svolti all'interno dell'UFE da un'unità autonoma sul piano organizzativo.

**Art. 7** Affari internazionali

Il presidente o il vicepresidente rappresenta la ElCom nei confronti di regolatori esteri o in organizzazioni internazionali specializzate. Egli può interpellare ulteriori membri della Commissione.

**Art. 8** Processi informativi e politica d'informazione

<sup>1</sup> La ElCom regola i processi informativi interni.

<sup>2</sup> Essa fissa i principi della sua politica d'informazione.

<sup>3</sup> Il presidente è responsabile dell'informazione del pubblico. Può delegare tale incarico al capo della segreteria della Commissione nel caso di affari e decisioni che non sono di importanza fondamentale.

<sup>4</sup> Di regola le disposizioni e le decisioni sono pubblicate.

#### **Art. 9** Rapporto

<sup>1</sup> Su proposta del presidente, la EICom approva il proprio rapporto annuale a destinazione del Consiglio federale. Il rapporto riguarda in particolare le questioni e le decisioni più importanti trattate nel corso dell'anno nonché gli obiettivi della EICom. Quest'ultima decide sulla forma e sulla portata della pubblicazione.

<sup>2</sup> Su richiesta della EICom, l'UFE redige rapporti dettagliati sulle attività o rapporti su determinati avvenimenti importanti.

#### **Art. 10** Preventivo

Su proposta della segreteria della Commissione, la EICom stabilisce il proprio preventivo e lo inoltra all'UFE.

### **Sezione 3: Procedure**

#### **Art. 11** Atti legislativi determinanti

La procedura della EICom si basa sulla legge federale del 20 dicembre 1968<sup>3</sup> sulla procedura amministrativa.

#### **Art. 12** Disposizioni cautelari e d'urgenza

<sup>1</sup> Il presidente o il vicepresidente può, unitamente a un altro membro della EICom, emanare disposizioni cautelari e d'urgenza.

<sup>2</sup> Gli altri membri della EICom devono essere immediatamente informati sulle disposizioni d'urgenza emanate.

### **Sezione 4: Sedute della Commissione**

#### **Art. 13** Convocazione

<sup>1</sup> Il presidente convoca la EICom a seconda delle esigenze.

<sup>2</sup> Egli ha l'obbligo di convocare la EICom se un membro ne fa richiesta motivata.

<sup>3</sup> Per ogni seduta, la segreteria della Commissione trasmette ai membri e all'UFE un ordine del giorno approvato per iscritto dal presidente.

<sup>3</sup> RS 172.021

<sup>4</sup> Con l'invito i membri ricevono la documentazione necessaria per ogni affare all'ordine del giorno. Se la ElCom deve prendere una decisione, il membro responsabile del settore in questione avanza una proposta.

<sup>5</sup> Decide il presidente se far capo a specialisti per i singoli affari.

<sup>6</sup> Le deliberazioni non sono pubbliche.

#### **Art. 14**            Partecipazione dell'UFE

Il direttore dell'UFE o un collaboratore da lui designato partecipa di regola alle sedute della ElCom con voto consultivo. Può fare appello ai collaboratori responsabili.

#### **Art. 15**            Decisioni

<sup>1</sup> La ElCom delibera validamente se sono presenti almeno due terzi dei suoi membri.

<sup>2</sup> Per la ElCom è esclusa la rappresentanza.

<sup>3</sup> La ElCom prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti; il presidente partecipa alla votazione. Egli decide in caso di parità.

<sup>4</sup> Se nessun membro chiede la convocazione di una seduta, la ElCom può prendere decisioni mediante circolazione degli atti. I membri devono essere immediatamente informati sull'esito della circolazione degli atti.

<sup>5</sup> In casi urgenti, la ElCom può decidere anche in merito ad affari che non figurano all'ordine del giorno.

#### **Art. 16**            Verbale

<sup>1</sup> La segreteria della Commissione stende un verbale delle deliberazioni della ElCom e dei relativi comitati. Dopo l'approvazione, il verbale è firmato dal presidente e dal verbalizzante.

<sup>2</sup> Il verbale deve contenere almeno i nomi dei membri presenti, le proposte presentate, le decisioni prese e un riassunto delle motivazioni. Su richiesta, sono verbalizzati anche i pareri contrari alle decisioni di maggioranza.

#### **Art. 17**            Ricusazione

<sup>1</sup> L'obbligo di ricusazione dei membri della Commissione e degli specialisti interpellati è retto dall'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>4</sup> sulla procedura amministrativa.

<sup>2</sup> La qualità di membro di un'associazione specialistica non comporta l'obbligo di ricusazione.

<sup>3</sup> Se la ricusazione è contestata, decide la ElCom, senza il concorso del membro interessato.

<sup>4</sup> RS 172.021

**Art. 18**           Confidenzialità

<sup>1</sup> Le deliberazioni, i verbali e i documenti di lavoro della ElCom e dei suoi comitati sono confidenziali.

<sup>2</sup> I membri della Commissione, il personale della segreteria della Commissione e dell'UFE nonché gli specialisti interpellati sono obbligati ad osservare il segreto d'ufficio su fatti di natura confidenziale di cui sono venuti a conoscenza durante le attività al servizio della ElCom.

<sup>3</sup> Essi possono utilizzare informazioni confidenziali acquisite durante l'attività lavorativa presso la ElCom soltanto in tale ambito.

<sup>4</sup> La ElCom e la segreteria della Commissione possono fornire all'UFE, alle autorità cantonali competenti, al sorvegliante dei prezzi e alla Commissione della concorrenza soltanto i dati di cui hanno bisogno per l'adempimento dei propri compiti.

<sup>5</sup> Le pubblicazioni della ElCom non devono svelare segreti d'affari.

**Sezione 5: Entrata in vigore****Art. 19**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.

12 settembre 2007

In nome della ElCom:

Il presidente, Carlo Schmid

